



Settore Servizi Finanziari

Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: tributi@comune.cardanoalcampo.va.it

PEC: protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

www.comune.cardanoalcampo.va.it

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI UTENZE NON DOMESTICHE (Legge 147/2013 e s.m.i. – Deliberazione Arera 15/2022)

DENUNCIA DI NUOVA OCCUPAZIONE DENUNCIA DI VARIAZIONE O INTEGRAZIONE

DATI INTESTATARIO POSIZIONE TARI

Persona Fisica

Cognome e Nome _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____

In Via / Piazza _____ nr _____

Codice Fiscale _____

Tel / Cell _____ mail _____

oppure

Persona Giuridica

Ragione sociale _____

Codice Fiscale / Piva _____

Sede Principale in _____

Via / Piazza _____

Telefono / Fax _____ email _____

Rappres. Legale _____

Domiciliato a _____

EVENTUALE DIVERSO RECAPITO PER COMUNICAZIONI e/o invio avvisi di pagamento

DATA INIZIO OCCUPAZIONE

Dal _____

INDIRIZZO DELL'IMMOBILE

CARDANO AL CAMPO - VIA / PIAZZA _____ NR _____

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1) Nominativo Proprietario _____

2) Immobile detenuto a titolo di:

Affitto Proprietà Usufrutto Comodato Altro _____

3) Nominativo precedente occupante / proprietario _____

TIPOLOGIA ATTIVITA' _____

CODICE ATTIVITA' _____ (ATECO IVA)

RIFERIMENTI CATASTALI E SUPERFICI (dati obbligatori)

Destinazione locali	Fg	Mappale/Particella	Sub.	Mq

TOTALE SUPERFICI AREA ESTERNE SCOPERTE AD USO OPERATIVO Mq _____

TOTALE SUPERFICI AREA ESTERNE SCOPERTE PERTINENZIALI Mq _____

TOTALE SUPERFICI ESENTI Mq _____
(produttive di rifiuti speciali)

La detassazione è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (copia convenzione con ditta iscritta all'Albo nazionale smaltitori, modello unico di dichiarazione ambientale MUD).

Nel caso in cui la denuncia riguardi aree scoperte operative, immobili di categoria catastale diversa da A/B/C o immobili con superfici in tutto o in parte produttive di rifiuti speciali **E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZIONE DELLA PLANIMETRIA**

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 Dpr 445/2000, attesta che i dati sopra riportati sono veritieri. Dichiaro inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA _____ FIRMA _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO TRIBUTI

La presente denuncia è stata presentata il _____

Ufficio Tributi _____

**ALLEGATO B Regolamento comunale TARI –
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

CODICE	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie e studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20A	Superfici connesse ad attività industriali in cui vengono prodotti rifiuti urbani
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Attività non elencate ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

**ALLEGATO A Regolamento comunale TARI –
D.LGS 152-2006 Allegato L quater – Elenco rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2**

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE TARI

Art. 3 – Presupposto

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La presenza di arredo e/o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 – Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, con allegata documentazione, quali ad esempio:

Utenze non domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- b) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art 9 comma 3 del presente regolamento mentre possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti urbani prodotti nelle superfici non funzionalmente collegati alle attività produttive, quali per esempio mense, uffici, servizi e depositi;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- h) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- i) aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed aree scoperte di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
- l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, adibite a sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- n) per gli impianti di distribuzione di carburanti le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio mentre sono soggetti i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonna di erogazione.
- o) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- p) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Non possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti derivanti da attività agricola e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, nonché i rifiuti prodotti nelle superfici destinate a reparto produttivo delle attività industriali o a magazzino di merci e materie prime

funzionalmente ed esclusivamente collegato alle stesse. Con riferimento alle attività industriali, si precisa che possono essere conferiti al pubblico servizio i rifiuti urbani prodotti nelle superfici non funzionalmente collegati alle attività produttive, quali per esempio mense, uffici, servizi e depositi.

Art. 8 – Determinazione della superficie tassabile

In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TAR SU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo o previo sopralluogo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art 25 - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze di cui al comma 1 non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha la facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30 comma 5 D.L. 41/2021, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità di rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Per le utenze di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento di inizio del possesso o della detenzione dei locali, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 e 4 entro i termini fissati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

AVVERTENZE

Nel caso di denuncia di immobili ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.

Il contribuente è tenuto a denunciare tutte le variazioni che intervengono successivamente. In particolar modo:

- variazioni di superfici che incidono sull'ammontare della tassa.
- variazioni di indirizzo
- variazioni dell'intestatario della tassa (decesso, cessata attività)
- venir meno delle condizioni per eventuali riduzioni o esenzioni richieste.
- cessazioni di occupazione nel comune di Cardano al Campo. Si precisa che la domanda di cessazione deve essere presentata tempestivamente per ottenere riduzioni sulla tassa dell'anno in corso.

Nei casi di spedizione via posta, fax, mail (non certificata) o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall'intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile e in corso di validità (pena mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all'ufficio delega specifica allegando copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

CALCOLO DEL TRIBUTO TA.RI.

Per le utenze non domestiche, l'importo del tributo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (metri quadri calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (metri quadri calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria).

All'importo così ottenuto si applicano le riduzioni spettanti al contribuente e previste dal regolamento comunale.

Occorre inoltre aggiungere il 4% a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE Entro 90 giorni solari dalla data di variazione, di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ufficio Tributi Comune di Cardano al Campo Piazza Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo

Telefono 0331 / 266225 – 266226 Fax 0331 / 266275

Pec protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it

Mail tributi@comune.cardanoalcampo.va.it